

COMUNE DI ULA TIRSO



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione C.C. n. 14 del 07.08.2008
Modificato con Deliberazione C. C. n° 15 del 04.08.2011

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma originari di Ula Tirso;
- c) i cadaveri delle persone morte non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7 del D.P.R. 10\09\1990, n. 285;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 2

Il cimitero resterà aperto al pubblico tutti i giorni.

ART. 3

In nessun modo si permetterà l'accesso ai cani e agli altri animali.

ART. 4

In ogni modo è vietato farvi delle immondizie, imbrattare o deformare i monumenti o le lapidi, toccare gli arnesi destinati allo scavo delle fosse ed interrimento dei cadaveri, nonché di scrivere sui muri.

ART. 5

E' pure vietato di svellere erbe e fiori e tagliare i rami degli alberi, come anche non potranno togliersi dal recinto pietre o terra se non per bisogno constatato, previa autorizzazione.

CAPO II - DIVISIONE DEL SUOLO

ART. 6

L'area del cimitero sarà divisa in:

- a) tombe di famiglia;
- b) tombe distinte: singole o predisposte per n. 2 tumulazioni;
- c) inumazioni
- d) loculi;
- e) colombari. .

CAPO III - DELLE TOMBE DI FAMIGLIA.

ART. 7

Per l'assegnazione delle aree su cui costruire le tombe di famiglia il Comune determinerà un termine entro il quale inoltrare richiesta. Nel caso di richieste superiori alla disponibilità si procederà al sorteggio. Rimanendo disponibilità di aree, queste verranno assegnate in ordine di presentazione delle

richieste. Il progetto della tomba di famiglia dovrà essere presentato al Comune entro sei mesi dalla concessione dell'area.

ART. 8

Nelle tombe di famiglia, di mq. 6 e 8, contenenti un numero massimo di sei salme, tutte fuori terra, si tumuleranno solo i cadaveri del richiedente, la moglie di questo nonché le mogli e i mariti di tutti i discendenti in linea collaterale, la facoltà della tumulazione non potrà estendersi che al 2° grado. Inoltre, su richiesta del concessionario, persone già conviventi o persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario.

ART. 9

Il proprietario sarà tenuto a consegnare la chiave sempre quando venisse richiesto dall'Autorità Municipale.

ART. 10

E' ammesso il trasferimento della tomba di famiglia per lascito testamentario solo agli eredi citati al precedente art. 8.

ART. 11

La durata della concessione è determinata in 99 anni, salvo rinnovo. Essa viene comunque a cessare con la estinzione della famiglia o con la soppressione del cimitero.

ART. 12

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21/10/75 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero.

ART. 13

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 14

La facoltà di tumulare nella tomba di famiglia i parenti collaterali fino al 2° grado non comporta agli eredi di questo il diritto di subentrare nella concessione, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 8.

ART. 15

La revoca della concessione è deliberata dalla Giunta dopo aver constatato la mancanza di parenti collaterali fino al 2° grado.

CAPO IV - DELLA TOMBA DISTINTA

ART. 16

Chi acquista un'area per la costruzione di una tomba distinta, dovrà realizzare le opere entro due anni dalla concessione.

ART. 17

Le tombe distinte, già predisposte per una o due salme, sono concesse a tempo determinato, per un periodo di 99 anni. In caso di soppressione del cimitero valgono le norme degli artt. 96, 97, 98, 99, del regolamento 10.09.1990 n. 285.

ART. 18

E' vietata la sepoltura di altri cadaveri nelle tombe distinte, neanche previa estumulazione della salma ivi sepolta, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 74 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e salvo che siano trascorsi 15 anni, e la salma appartenga a discendenti in linea diretta fino al 1° grado.

ART. 19

Nell'ipotesi di tomba a due posti, l'utilizzo del secondo spazio è riservato alla salma che rispetti la seguente priorità:

- a) coniuge;
- b) discendenti;
- c) ascendenti;
- d) collaterali fino al primo grado;

ART. 20

La revoca della concessione è deliberata dalla Giunta dopo aver constatato la mancanza di parenti collaterali fino al 1° grado.

ART. 21

Per ottenere la concessione delle aree cimiteriali e dei loculi, sarà necessario il rilascio di formale atto che troverà specificazione in apposito contratto, da stipulare con il concessionario.

ART. 22

L'esecuzione di qualsiasi lavoro all'interno del cimitero, da parte dei privati, deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio tecnico comunale.

ART. 23

Le fosse, per la realizzazione delle tombe, dovranno essere sempre allineate, avranno una larghezza di mt. 1,10 e una lunghezza di mt. 2,40, misurati a tomba finita ivi compresi gli aggetti.

E' consentito altresì, in testa alla tomba il posizionamento di un monumento funerario di altezza massima di cm 80.

Per ogni altra indicazione si fa riferimento al progetto tipo fornito dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 24

La distanza minima tra una fossa e l'altra sarà di cm. 70 da ogni lato.

ART. 25

L'altezza fuori terra delle tombe singole sarà di cm. 40, nelle tombe doppie sarà di mt. 1,20.

ART. 26

Le fosse dei non maggiori di 10 anni, per le quali sarà riservata un'area distinta, dovranno avere la larghezza di cm. 80, una lunghezza di mt. 1,50 la profondità e la distanza tra esse sarà uguale a

quelle stabilite per gli adulti.

ART. 27

Nell'inumare i cadaveri dovrà usarsi il massimo rispetto e decenza e collocarli nelle fosse con tutte le precauzioni.

ART. 28

Nello scavo delle fosse, nell'inumazione o esumazione dei cadaveri dovrà osservarsi scrupolosamente quanto prescritto dall'igiene pubblica e dalla decenza religiosa.

CAPO IV - DELLE INUMAZIONI

ART. 29

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

ART. 30

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 31

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due.

Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 32

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

ART. 33

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni asportando anche se temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa .

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO V - DEI LOCULI E COLOMBARI

ART. 34

Chi abbia necessità di acquistare un loculo o colombario dovrà farne richiesta all'Amministrazione.

ART. 35

Il rilascio del loculo è subordinato all'avvenuto decesso.

NON è subordinata all'avvenuto decesso la concessione di un ulteriore loculo successivo o adiacente a quello ceduto, da destinare alla tumulazione del coniuge o di un parente entro il 1° grado del defunto.

La richiesta e il pagamento del secondo loculo dovrà essere effettuata prima che si verifica un ulteriore decesso e l'assegnazione dello stesso ad altri.

I loculi verranno ceduti in successione, a partire da destra.

Prima di poter concedere un loculo ubicato in un blocco nuovo dovranno essere terminati i loculi ubicati nei vecchi blocchi.

Entro tre mesi dalla vendita del loculo dovrà essere apposta sugli stessi la lastra di finitura (in granito rosa e secondo le indicazioni impartite dall'ufficio tecnico), compreso l'eventuale loculo ceduto

Articolo così sostituito con deliberazione C.C. n. 15 del 04/08/2011.

ART. 36

Per quanto riguarda i colombari, la concessione viene rilasciata dietro richiesta dei familiari, solamente nei casi di estumulazione e di esumazione.

ART. 37

La concessione relativa all'uso del loculo ha durata di 99 anni, decorsi i quali la proprietà dello stesso ritorna al Comune.

ART. 38

Qualora da parte dei familiari non venga manifestata la necessità di far uso dei colombari, le ossa verranno sistemate nell'ossario comune con provvedimento d'ufficio entro le 48 ore successive alla estumulazione o esumazione.

ART. 39

Le fosse comuni si riapriranno dopo 15 anni o anche dopo più lungo tempo, qualora l'estensione dell'area del cimitero lo permetta, secondo organico ciclo di rotazione.

ART. 40

Per le esumazioni ordinarie e straordinarie e per le estumulazioni, saranno osservate le disposizioni di cui agli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. n. 285\90.

ART. 41

Per le autopsie, i riscontri diagnostici e i trattamenti conservativi delle salme saranno osservate le disposizioni degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 285\90.

ART. 42

Le croci, le vesti, le casse e parte di esse o altre materie vegetali rinvenute con l'apertura delle fosse o nelle estumulazioni sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10/09/82 n. 915 e dovranno essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 43

Le eventuali richieste di cremazione e dispersioni delle ceneri sono regolate dalla Legge 30.03.2001, n. 130.

CAPO VII – SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO

ART. 44

Per la sorveglianza del cimitero si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 337 del T. U. L. S. n. 1265\34 e dell'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990 n. 285. L'esecuzione delle varie incombenze relative al funzionamento del cimitero in conformità alle norme di legge e del presente regolamento è affidata dall'Amministrazione Comunale a un custode - necroforo, mediante stipulazione di apposito contratto.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spetta al Sindaco che la esercita per il tramite dell'Ufficiale Sanitario, che propone i provvedimenti da adottare a seconda dei casi, per

assicurare il regolare servizio.

ART. 45

Il custode - necroforo sarà in obbligo:

a) di adempiere a tutte le disposizioni elencate negli artt. 52, e 53 del regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

b) Il custode per ogni cadavere ricevuto, ritira presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/90; egli inoltre iscrive giornalmente in apposito registro in doppio esemplare:

d) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome cognome, paternità, età e luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione indi l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo riportato sul cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

e) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

f) I registri indicati nelle disposizioni richiamate nell'art. precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi,

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine anno, al comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

ART. 46

Compiti del custode:

a) Controllare l'apertura e la chiusura del cimitero, di cui all'art. 2 del presente regolamento. Il custode inoltre garantirà la propria disponibilità ogni qual volta per motivi urgenti e documentati, l'amministrazione né richiederà la presenza;

b) pulizia dell'area cimiteriale;

c) controllo delle tumulazioni;

d) vigilare affinché quanti si introducono nel cimitero si attengano a tutte le prescrizioni del presente regolamento;

e) impedire che si introducano nel cimitero servizi o giochi di qualunque sorta, animali oggetti o altro materiale non pertinenti al suo funzionamento.

f) non sarà mai lecito spogliare i cadaveri di ciò che la famiglia li avesse ornati, solo potrà e dovrà togliere e restituire alla famiglia quegli oggetti di cui venisse appositamente incaricato, senza che abbia diritto a competenza di sorta:

g) è fatto assoluto divieto al custode di chiedere alcuna retribuzione ai familiari dei defunti per opere prestate nel recinto del cimitero né deve accettare mance o regalie.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47

Qualsiasi concessione cimiteriale dovrà essere regolata da apposito contratto da stipularsi a spese del richiedente la concessione e da registrarsi solo in caso d'uso.

ART. 48

Per tutte le prestazioni cimiteriali l'Amministrazione provvederà alla riscossione anticipata dei diritti dovuti dai richiedenti mediante il normale servizio di Tesoreria, per ricorrenze festive e fuori

orario, l'economista del Comune, o chi per esso è autorizzato alla riscossione provvisoria mediante rilascio all'interessato di regolare ricevuta, e sarà quindi suo compito versare i diritti riscossi nell'ufficio di tesoreria non appena avverrà la riapertura dell'Ufficio stesso.

ART. 49

Le tariffe di che trattasi sono stabilite, con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 50

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento di Polizia Mortuaria si farà riferimento al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modificazioni.

GLOSSARIO

FERETRO: Cofano mortuario contenente la salma.

URNA: Cofano contenente le ceneri.

INUMAZIONE: Sepoltura in terra.

TUMULAZIONE: Sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, purché effettuata ai sensi degli artt. 76 e 77 del D.P.R. 803\75.

CREMAZIONE: Riduzione in ceneri di feretro o cofano contenente resti.

ESUMAZIONE: Operazione consistente nel disseppellimento, generalmente per verifica della mineralizzazione del cadavere precedentemente inumato o più raramente per traslazione ad altra sepoltura. E' ordinaria se eseguita allo scadere del turno ordinario di sepoltura (in genere 10 anni);è straordinaria se eseguita prima.

ESTUMULAZIONE: Operazioni consistenti nel disseppellimento, generalmente per verifica, della avvenuta mineralizzazione di un cadavere precedentemente tumulato o anche per traslazione ad altra sepoltura. E' ordinaria allo scadere della concessione a tempo determinato, straordinaria negli altri casi.

TRASLAZIONE: Operazione di trasferimento da una sepoltura all'altra.